

TAX ALERT NO. 20/2018
Milano, 30 novembre 2018



SPECIALE FATTURAZIONE ELETTRONICA: DATA EMISSIONE, ANNOTAZIONE E DETRAZIONE

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra fiscale (D.L. 119/2018), che dovrà essere convertito in legge prima di Natale, ha introdotto alcune misure mirate a:

- ridimensionare (almeno in una prima fase) le problematiche sanzionatorie diversamente ravvisabili a fronte di emissione/trasmisione tardive della fattura elettronica;
- introdurre, dal 1° luglio 2019, nuove regole per la fatturazione immediata entro 10 giorni dall'operazione;
- risolvere la questione della detrazione della fattura arrivata nei giorni successivi al mese di effettuazione (ma prima della liquidazione di riferimento);
- eliminare l'obbligo di protocollazione delle fatture di acquisto.

Nel dettaglio, salvo ulteriori sviluppi, tenendo altresì conto di quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (relativo alle regole tecniche di funzionamento della FE e del SDI) nonché dei primi chiarimenti di prassi, la situazione può essere sintetizzata come segue.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA FINO AL 30 GIUGNO 2019

Possiamo dire che **fino al 30 giugno del 2019** la trasmissione tardiva della fattura elettronica, purché effettuata entro la scadenza della propria liquidazione dell'IVA, non creerà problemi sanzionatori per omessa/tardiva fatturazione.

Provvedimento	Cosa prevede (osservazioni)
Provvedimento n. 89757/2018	<ul style="list-style-type: none"> La fattura si considera emessa alla data risultante nel campo <data> indicato internamente al file XML anche se trasmessa successivamente (<i>non sono previsti - allo stato - scarti della fattura in caso di asimmetria fra data di emissione e data di trasmissione al SDI</i>)
Circolare n. 13/E/2018, § 1.5	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni in termini di fatturazione elettronica non hanno derogato ai termini di emissione (<i>in punto normativo primario – articolo 21, comma 1- una fattura che rimane nel cassetto o nel pc non si considererebbe emessa fino a quando non consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione della controparte</i>) In una prima fase di applicazione le fatture inviate con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta costituisce "violazione meramente formale" e quindi non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 (<i>invero tale precisazione dovrebbe valere a prescindere alla prima fase applicativa ma, in senso restrittivo, si è invece espressa l'Agenzia delle entrate</i>)
Articolo 10, D.L. 119/2018	<ul style="list-style-type: none"> Per il primo semestre 2019 non vi saranno sanzioni se le fatture verranno "emesse" (<i>ma bisogna leggere trasmesse</i>) nella modalità elettronica entro il termine della liquidazione IVA

	<p><i>(mensile o trimestrale – come precisato nella relazione - a seconda della periodicità)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le sanzioni per l'omessa/ritardata fatturazione saranno invece applicate in misura ridotta dell'80%, se la fattura elettronica sarà emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo
--	--

È ANCORA POSSIBILE, DAL 2019, EMETTERE FATTURE IN MODALITÀ CARTACEA?

Ricordiamo che verso altri operatori residenti o stabiliti, dal 2019 non è più possibile (tranne per i minimi e forfetari) emettere fattura cartacea. Come retro evidenziato fino al 30 giugno 2019 non saranno tuttavia sanzionate le fatture emesse con le modalità XML/SDI entro il termine della propria liquidazione IVA (la sanzione è invece ridotta dell'80% se vi si provvede entro la liquidazione ancora successiva). Tale previsione, giacché inserita nel comma 6 dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2005 che si occupa dell'emissione di autofattura denuncia (TD20) nel caso di fattura cartacea, apre indirettamente uno spazio temporaneo (primo semestre 2019) entro il quale risulta di fatto possibile l'emissione cartacea a cui deve però seguire, per evitare qualsiasi sanzione, la successiva trasmissione elettronica entro il termine della propria liquidazione. Dal versante cessionario/committente tale rimedio attenua i problemi della detrazione in base al cartaceo (senza attivare la denuncia elettronica) ma purché arrivi la fattura elettronica entro la scadenza della liquidazione periodica (che potrebbe essere disallineata da quella del fornitore). Nel caso di arrivo successivo, la detrazione non sarebbe invece ammessa in mancanza del formato elettronico (in tal senso, come da recente risposta dell'Agenzia delle entrate a un *forum* del 12 novembre) così come a pieno regime (monografia "L'Agenzia Informa" di settembre 2018). Considerati i numerosi dubbi interpretativi legati alla disciplina in questione, si ritiene comunque prudente parcheggiare la detrazione della fattura cartacea in attesa dell'arrivo dell'esemplare elettronico da sollecitare, tuttavia, al più tardi

entro 4 mesi dall'operazione (in modo che, in mancanza di annotazione, non scattano sicuramente gli adempimenti di supplenza cui è chiamato il cessionario/committente).

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019

Nel presupposto (dice la relazione tecnica) che la fattura elettronica si considera emessa quando trasmessa, il Legislatore (articolo 11, D.L. 119/2018, cit.) ha introdotto con effetto dal 1° luglio 2019 la fatturazione immediata a emissione (e trasmissione) entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione di cui all'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il Legislatore ha altresì integrato l'articolo 21, D.P.R. 633/1972 introducendo la nuova lettera *g-bis*) che imporrà però di indicare in fattura anche *“la data di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data di incasso se diversa dalla data fattura”* (da capire poi su quali campi dell'XML). Il nuovo obbligo non incorrerà, tuttavia, per chi emetterà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione. Rimangono fermi invece i più ampi margini di emissione della disciplina della fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo in presenza di idonea documentazione). Tutto da scoprire però se, dopo il 30 giugno 2019, sarà ancora possibile trasmettere una fattura in data successiva a quella indicata nell'attuale campo <data> (tag 2.1.1.3), pur entro i suddetti termini (10° giorno per la fatturazione immediata o 15° giorno del mese successivo per quella differita) o se sarà invece strettamente necessario rispettare la nuova lettera *g-bis*) indicando necessariamente 2 diverse date: quella della fattura corrispondente alla trasmissione e quella/e dell'effettuazione della/e operazione/i da indicare in appositi campi di cui ci dovrà delle riposte l'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, è stato proposto di non modificare la struttura del formato XML, lasciando dunque l'indicazione della sola data di effettuazione dell'operazione, demandando a un automatismo dello SDI il compito di verificare che l'invio della fattura avvenga nei 10 giorni successivi (ma ciò rimane, a oggi, solo una proposta non ancora attuata).

QUALCHE ESEMPIO

Il caso	Data emissione
<p>1 Fatturazione immediata fino al 30 giugno 2019</p> <p>Incasso corrispettivo in data 30 marzo 2019 in mancanza di documentazione per ricorrere alla fatturazione differita</p>	<p>Ipotesi 1 – trasmissione immediata</p> <p>Emissione e trasmissione fattura in data 30 marzo</p> <p>Ipotesi 2 – trasmissione asincrona</p> <p>La fattura viene datata 30 marzo ma trasmessa qualche giorno dopo; fino al 30 giugno 2019 non vi saranno sanzioni se la trasmissione avverrà, nel nostro caso, entro il 16 aprile (16 maggio per i trimestrali); in base all’attuale provvedimento del 30 aprile 2018 non è previsto che il SDI scarti la fattura</p>
<p>2 Fatturazione immediata dal 1° luglio 2019</p> <p>Incasso corrispettivo in data 30 luglio 2019 in mancanza di documentazione per ricorrere alla fatturazione differita</p>	<p>Ipotesi 1 – trasmissione immediata</p> <p>Emissione e trasmissione fattura in data 30 luglio (non serve indicare la data di effettuazione)</p> <p>Ipotesi 2 – trasmissione asincrona</p> <p>La fattura viene datata il giorno di trasmissione (max 9 agosto) ma riportando (da chiarire dove) anche la data di effettuazione (30 luglio 2019) (2)</p>
<p>3 Fatturazione differita</p> <p>Operazione effettuata il 30 marzo in presenza di documentazione idonea per emettere fattura differita (1)</p>	<p>La fattura può essere emessa al più tardi il 15 aprile e trasmessa entro la medesima data (2)</p>
<p>(1) Per le cessioni di beni si tratta del ddt (o documenti equipollenti). Per i servizi si tratta dell’idonea documentazione commerciale peculiare dell’attività svolta dalla quale sia</p>	

possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti; ad esempio: documento attestante l'incasso del corrispettivo, contratto, nota consegna lavori, lettera d'incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (circolare n. 18/E/2014); è idonea anche la pre-parcella (risposta Agenzia delle entrate, *forum* 15 novembre 2018)

(2) L'IVA va comunque versata con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE

La riscrittura dell'articolo 23 (semplificando – già con effetto dal 24 ottobre - il testo normativo previgente) prevede che nel registro vendite delle fatture (sia immediate che differite) sia effettuata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione ma con riferimento al detto mese di effettuazione. Faranno eccezione le fatture “differite triangolari” (che possono essere emesse dal promotore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione) per le quali nulla cambia.

ELIMINAZIONE PROTOCOLLO ACQUISTI

Con una modifica all'articolo 25 (registro acquisti) è stato abrogato l'obbligo di numerazione progressiva (all'arrivo) della fattura dal lato passivo (adempimento che ovviamente mal si concilia con la natura non modificabile del formato XML della FE). Fermo restando che nulla vieta di attribuire una protocollazione progressiva nel registro (così come – ma non è un obbligo – il riporto dell'ID trasmissione risultante dal SDI). La semplificazione è già in vigore dal 24 ottobre 2018.

REGISTRI SEZIONALI

Rispondendo il 15 novembre 2019 a un quesito formulato in occasione di un *forum*, l'Agenzia delle entrate ha confermato che “*in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed*

elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche”. È confermato pertanto quanto già indicato nella circolare speciale del mese di ottobre in cui avevamo prospettato il superamento dell’esigenza (espressa nella vecchia prassi) di adottare registri sezionali al solo fine di evitare l’obbligo di mettere in conservazione sostitutiva a norma anche le fatture cartacee in presenza di fatture elettroniche obbligatorie. Rimane ovviamente ferma la facoltà di adottare suddetti sezionali.

DETRAZIONE E ANNOTAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE ARRIVATE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE

Dal 24 ottobre è altresì in vigore un’altra modifica piuttosto importante, ossia quella che riconosce (pro contribuente) la possibilità di detrazione dell’IVA *“relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”*. La novità passa per un’integrazione apportata al D.P.R. 100/1998 che chiarisce così inequivocabilmente che il possesso (arrivo) della fattura necessario (come da circolare n. 1/E/2018) ai fini della detrazione si può perfezionare in tempo utile per la liquidazione IVA e non necessariamente entro l’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione. Anzi, ad essere più precisi un giorno prima: **l’arrivo si deve infatti perfezionare entro il 15** e non entro il 16 (e questa è una “innovazione” leggermente restrittiva rispetto a quanto – secondo parte della dottrina - era già ammissibile in base alla versione originaria del D.P.R. 100/1998). La cosa però (stranamente) non funziona quando la fattura arriva nell’anno successivo (si veda caso 6). In attesa di capire i motivi di quest’ultima particolarità, trova così positiva soluzione (in via normativa) una complessa questione peraltro recentemente portata all’attenzione della



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
@ItalyCHI



INSTAGRAM
clarksonhyde_italy



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
clarksonhyde-studioassociato

Commissione UE da ANC e Confimi Industria nel contesto della denuncia presentata lo scorso anno in merito alle novità in materia di detrazione introdotto dell'articolo 2, D.L. 50/2017.

TERMINE ULTIMO PER LA DETRAZIONE

È appena il caso di precisare, infine, che rimane sempre ferma la possibilità di esercitare la detrazione anche nei periodi successivi a quello di effettuazione dell'operazione o arrivo della fattura e - al più tardi - con la relativa dichiarazione annuale anche integrativa (articolo 19 e 25, D.P.R. 663/1972 come reinterpretrati dalla circolare n. 1/E/2018). Si ricorda, al riguardo, che i termini di annotazione della fattura passiva non sono fissi ma sono ancorati alla scadenza della liquidazione periodica (o dichiarazione) nella quale si esercita il diritto alla detrazione.

QUALCHE ESEMPIO

Il caso		Esigibilità e versamento Iva fornitore	Detrazione cessionario/committente
4	Fattura del 31 ottobre	Ottobre (versamento IVA entro il 16 novembre)	La detrazione è ammessa in ottobre, purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 novembre La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione annuale IVA
5	Fattura differita del 15 novembre relativa a operazioni di ottobre	Come sopra	Come sopra

6	Fattura relativa a operazioni dell'anno "n", ad esempio dicembre (data fattura 31/12/n)	Dicembre anno "n" (versamento entro il 16/01/n+1 oppure, per i trimestrali, 16/03/n+1)	Anno "n" (dicembre o dichiarazione annuale) se la fattura risulta recapitata entro il 31/12; nell'anno n+1 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/n
---	---	--	--

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

A cura del Dipartimento Italiano Tax

Alberto C. Magri

ac.magri@clarksonhyde.it

Giuseppe Pepe

g.pepe@clarksonhyde.it

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM
[clarksonhyde_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



**Leggi il nostro
magazine su ISSUU**
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)



Clarkson Hyde
COMMERCIALISTI E AVVOCATI



CH International offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l'organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH International Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM
[clarksonhyde_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



**Leggi il nostro
magazine su ISSUU**
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

